

Caro Maurizio

questa mia per avere alcuni chiarimenti sulla giusta interpretazione dell'articolo 79.

Torneo di circolo , sistema Michell, quattro board per tavolo.

In un tavolo giocano la mano 17 e concordano per 3 cuori -1.

Giocano quindi regolarmente la mano 18.

A questo punto vengo chiamato al tavolo dove una delle coppie mi fa presente che nella mano precedente, la 17, il risultato doveva essere -2 invece di -1.

Ora l'art. 79B dice che se successivamente si crea un disaccordo sulle prese vinte deve essere chiamato l'arbitro, cosa che viene fatta, ed è qui che vorrei delle precisazioni.

- 1) dovendo ancora giocare 2 mani , essendo quindi il round ancora in atto (il round termina come recita l'art.8 quando l'arbitro dà il segnale per il round successivo) il punteggio concordato in precedenza può essere modificato?
- 2) quali sono le discrezionalità dell'arbitro, se ve ne sono, nel caso in cui le parti non sono d'accordo sulla ricostruzione dei fatti che lo stesso tenta di fare? In altre parole il risultato può essere cambiato anche in assenza di accordo tra le parti?
- 3) se esiste un minimo di discrezionalità dell'arbitro, come devono essere valutati, durante la ricostruzione dei fatti, i "non ricordo" e l'eventuale mancata collaborazione all'indagine da parte della coppia che verrebbe sfavorita nel caso il risultato venisse cambiato?
- 4) se l'arbitro viene chiamato dopo la fine del round sicuramente sarà più difficile ricostruire come si siano realmente svolti i fatti e quindi la mano; questo porterebbe, in linea di massima, ad una conferma del risultato su cui ci si era accordati in precedenza.

Ma nell'ipotesi che la ricostruzione, senza ombra di dubbio, fosse possibile, cosa cambia in pratica? il punteggio concordato in precedenza potrebbe essere modificato ugualmente? se sì fino a quando?

Ringraziandoti della cortese attenzione e aspettando una risposta chiarificatrice ti invio i più cordiali saluti

Claudio Giacalone

Caro Claudio,
a beneficio dei lettori, cominciamo con il riportare l'Articolo richiamato:

ARTICOLO 79 - PRESE VINTE

- A. *Accordo sulle prese vinte*
1. Il numero delle prese vinte dovrà essere accordato prima che tutte e quattro le mani siano riposte nel board.
 2. Un giocatore non deve accettare consapevolmente né un punteggio che sia conseguenza di una presa che la propria linea non abbia vinto, né la concessione di una presa che i suoi avversari non potrebbero perdere.
- B. *Disaccordo sulle prese vinte*
- Se successivamente si crea un disaccordo, deve essere chiamato l'Arbitro, quindi:
1. L'Arbitro determina se ci sia stata una richiesta o una concessione e, se è così, trova applicazione l'Articolo 69.
 2. Nel caso il punto 1 non trovi applicazione, l'Arbitro decide quale sia il punteggio da registrare. Se l'Arbitro non viene chiamato prima che termini il round, egli prende una decisione, in accordo con il punto C seguente o con l'Articolo 87, se applicabile, ma non vi sarà alcun obbligo di incrementare il punteggio di una linea.
- C. *Errore nel punteggio*
1. Un errore nel calcolo o nella registrazione di un risultato concordato, commesso sia da un giocatore sia da un addetto ai risultati, può essere corretto fino alla scadenza del periodo di tempo specificato dall'Organizzatore della Competizione. A meno che l'Organizzatore della Competizione non specifichi un tempo maggiore⁴⁸, questo periodo per le correzioni scade 30 minuti dopo che il punteggio ufficiale sia stato reso disponibile per il controllo.
 2. I Regolamenti possono prevedere casi nei quali un errore di segnatura possa essere corretto oltre il termine del Periodo per le Correzioni, qualora l'Arbitro e l'Organizzatore della Competizione siano entrambi persuasi oltre ogni ragionevole dubbio che la registrazione fosse erronea.

Adesso:

- 1) Di fatto, non ci sono limiti temporali alla modifica di un punteggio concordato, se non quei 30 minuti indicati in C1, e anch'essi derogabili secondo quanto stabilito in C2. La prassi italiana vuole che un punteggio possa essere modificato fino a che il farlo non comporti problemi organizzativi (per esempio: quando si sia chiusa una fase di una manifestazione e se ne sia già aperta un'altra, come nel caso di qualificazione e finale). Naturalmente, ad evitare manipolazioni, la lettera del 79C2 deve essere rigorosamente osservata, e il termine "persuasi" avere pieno valore.
- 2) La discrezionalità dell'arbitro è assoluta, e quindi l'arbitro è l'unico responsabile del risultato da scriversi sullo score.
- 3) Non c'è bisogno di dirlo: reticenza e scarsa collaborazione vanno, salvo evidente prova contraria, valutati come indizio di malafede.
- 4) Questo è lo spirito della legge: se il ritardo nella segnalazione fa sì che sia impossibile ricostruire gli avvenimenti, anche in maniera sommaria, allora varrà il risultato precedentemente concordato. Alla seconda domanda ho già risposto in precedenza.

Cordiali Saluti,

Maurizio Di Sacco

Gentile Amico, mi rivolgo a Lei perchè comincio ad avere le idee alquanto confuse!

L'altro giorno assistevo ad un torneo di bridge ed al tavolo dove facevo da angolista, uno dei giocatori ha realizzato una renonce.

Quando gli avversari se ne sono accorti lo hanno fatto rilevare all'interessato il quale ha ammesso la cosa, e la partita è continuata, dopo di che è stato chiamato l'arbitro.

L'arbitro ha verificato che il giocatore non aveva fatto presa nè in occasione del "misfatto" nè dopo, al che ha deciso che nessuna penalità dovesse essere comminata in quanto la renonce non aveva causato nè vantaggi alla parte colpevole, nè danni alla parte innocente.

Ha spiegato che col nuovo regolamento non si sanziona la renonce in quanto tale, ma solo se procura un danno ingiusto all'avversario.

leri sono incorsa io nell'errore. Avendo il mio compagno giocato fiori, per non so quale motivo ho creduto che avesse giocato quadri e, tutta contenta, ho tagliato, dopo di che, allegramente sono uscitaa fiori! Naturalmente ci siamo accorti subito tutti dell'errore, ed io ho immediatamente ripreso l'atout, fornendo la cartina di fiori, restituendo il gioco all'avversario, con tante scuse.

La cosa sembrava finita lì, ma resami conto dello scontento dell'avversario, che pure devo dire non aveva contestato la cosa, ho raccontato la vicenda di cui sopra.

Non convinti, su mio stesso suggerimento, è stato chiamato l'arbitro, al quale abbiamo raccontato come si erano svolti i fatti.

L'arbitro però non è stato del mio avviso e mi ha penalizzato di una presa, facendo così realizzare all'avversario il contratto di 4Picche.

Forse è la mia mentalità leguleia (ero avvocato) che mi impedisce di accettare dei verdetti che mi sembrano ingiusti.

Le sarò molto grata di una sua spiegazione, perchè io penso che dopotutto la sanzione me la ero già comminata da sola. trasferendo la mia presa all'avversario. O no?

Mi scusi del disturbo. Ringraziandola, la saluto cordialmente.

Liana Taurini

Cara Liana,

tutto nasce da un'erronea affermazione del primo arbitro, ovvero quel "col nuovo regolamento non si sanziona la renonce in quanto tale, ma solo se procura un danno ingiusto all'avversario", che è del tutto falsa.

Il nuovo regolamento, invece, è in questo del tutto identico al precedente (e mi lasci dire: purtroppo): le penalità per renonce sono del tutto automatiche e slegate dall'esito che l'infrazione ha avuto sulla mano in oggetto.

Il ripristino dell'equità a seguito di renonce è invece, ora come allora, regolato dall'Articolo 64C, il quale fa riferimento a tutte quelle fattispecie di renonce per le quali non sia prevista una penalità automatica, elencate nella lettera precedente (64B). Ecco:

B. Nessuna rettifica

Non verrà effettuata nessuna rettifica, tra quelle esposte nel punto A a seguito di una renonce consumata:

1. se la linea colpevole non vince né la presa della renonce, né nessuna altra presa successiva;
2. se si tratta di una renonce successiva dello stesso giocatore nello stesso seme. Può trovare applicazione l'Articolo 64C;
3. se la renonce era stata commessa nel mancare di giocare una qualsiasi carta scoperta sul tavolo o appartenente ad una mano scoperta sul tavolo, compresa una carta appartenente alla mano del morto;
4. se l'attenzione sulla renonce è stata richiamata per la prima volta dopo che un membro della linea innocente abbia effettuato una chiamata nella mano successiva;
5. se l'attenzione sulla renonce è stata richiamata per la prima volta dopo che il round sia finito;
6. se si tratta una renonce commessa alla dodicesima presa;
7. quando entrambe le linee hanno commesso renonce nello stesso board.

Ed ecco 64C:

C. Responsabilità dell'Arbitro riguardo al ripristino dell'equità

Quando, dopo una qualsiasi renonce consumata, comprese quelle non soggette a rettifica, l'Arbitro ritenga che la linea innocente non sia stata sufficientemente compensata dalle disposizioni di questo Articolo per il danno subito, egli dovrà attribuire un punteggio arbitrale.

Cordiali Saluti,

Maurizio Di Sacco